



# Comune di Subbiano

(Provincia di Arezzo)

## Deliberazione COPIA del Consiglio Comunale

N. 23 del Reg.	OGGETTO:
Data 24-05-2022	OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI. APPROVAZIONE TARIFFE 2022.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio** alle ore **16:07** presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, via Verdi n.9, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in sessione Straordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio comunale, Luca Bianchi, attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, che risultano essere i seguenti:

Consiglieri	Presente Assente	Consiglieri	Presente Assente
-			
Mattesini Ilaria	P	Testi Andrea	P
Calussi Alberto	P	Bianchi Luca	P
Lusini Beatrice	P	Maggini Ilario	P
Orlandi Dario	P	Esposito Nicola	P
Domini Paolo	P	Benelli Beatrice	A
Bragoni Lara	P	Mencucci Giulia Gerardine	P
Alberti Patrizia	P		

Assegnati n. 13

Presenti n. 12

In Carica n. 13

Assenti n. 1

Assume la presidenza Bianchi Luca in qualità di Presidente, assistito dal Segretario Comunale Dott. ROSSI ORNELLA.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICORDATO** che con la legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), commi da 639 a 705, fu istituita e disciplinata l'Imposta Unica Comunale (IUC), entrata in vigore con decorrenza 1<sup>^</sup> gennaio 2014. La IUC era articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dai detentori di beni immobili;
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, fondata sul principio di contribuzione e compartecipazione alle spese dei servizi pubblici indivisibili, dovuta sia dai proprietari sia dai locatari di immobili;
- TARI (tassa sui rifiuti): componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La TARI, tributo destinato alla copertura dei costi dei servizi di igiene ambientale, è dovuta da tutti coloro che, in relazione all'utilizzo di beni immobili, producono rifiuti, contribuendo ad alimentare le spese comunali di raccolta e smaltimento;

**RICORDATO** che l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha abolito la IUC con decorrenza 1<sup>^</sup> gennaio 2020, facendo tuttavia salva la Tari, e mantenendo inalterata la relativa disciplina;

**EVIDENZIATO** che il gettito Tari deve obbligatoriamente assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi ai servizi di igiene ambientale, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

### **RICHIAMATI:**

- il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.”*;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies del D.L. n.228/2021 che, sganciando i termini di deliberazione dei piani finanziari e tariffari Tari da quelli ordinari, recita:  
*“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”*;
- la disposizione appena richiamata si pone come norma derogatoria rispetto all'ordinario termine fissato in via generale dal combinato disposto dell'articolo 1 comma 169 della legge n.296/2006 e dell'articolo 53 comma 16 della legge n.388/2000, secondo cui gli enti locali deliberano tariffe, aliquote e regolamenti delle entrate entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione dei bilanci di previsione;

**RICORDATO** che per l'esercizio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato

da ultimo differito al 31 maggio 2022, per effetto delle previsioni dell'articolo 3 comma 5-sexiesdecies del richiamato D.L. n.228/2021;

**ATTESO** che, pertanto, la data ultima per l'approvazione dell'impianto tariffario Tari 2022 deve considerarsi prorogata al 31 maggio 2022, così come anche previsto dall'articolo 43 comma 11 del D.L. n.50 del 17/05/2002, che, aggiungendo i seguenti periodi all'articolo 3 comma 5 quinquies del richiamato D.L. n.228/2021, prevede che “ *«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»*».

**DATO ATTO** che, intervenendo in data odierna, la presente deliberazione consente di rispettare le prescrizioni riguardanti il termine ultimo di approvazione delle tariffe Tari 2022;

**RICHIAMATO** il comma 651 della legge n.147/2013, secondo cui: “*Il Comune nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158*”

**VISTE** le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono un'articolazione della tariffa basata su una componente fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e una componente variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

**RILEVATO** che:

- detti costi, desunti dal piano economico finanziario (PEF), sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;
- il D.P.R..158/99 prevede, per il calcolo della tariffa, l'utilizzo di coefficienti, da individuarsi all'interno di intervalli di valori determinati dalla legge, per ciascuna tipologia di utenza domestica e non domestica, tra un livello minimo e un livello massimo;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento;

**RILEVATO** che ARERA, con la deliberazione n.443/2019, ha elaborato i criteri di determinazione dei costi del servizio, confermando, ai fini dell'applicazione delle tariffe, la validità dei parametri di cui al D.P.R. n.158/1999;

**TENUTO CONTO** che, secondo quanto emerge dalle indicazioni ARERA, a partire dall'esercizio 2020, gli enti locali hanno l'obbligo di inviare i dati di costo di diretta competenza comunale

all'Autorità territorialmente competente. Tale invio costituisce adempimento obbligatorio propedeutico all'approvazione del PEF comunale e, conseguentemente, delle tariffe Tari. In caso di inerzia dell'ente locale, l'Autorità territorialmente competente è tenuta a segnalare l'inadempienza ad ARERA, la quale adotterà i conseguenti provvedimenti;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano venga validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti. La delibera attribuisce ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, una volta che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;

**TENUTO CONTO** del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR-2") approvato con la Delibera n. 363 del 03.08.2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

**PRESO ATTO** che con l'entrata in vigore dell'MTR-2 ARERA, l'"**autorità competente**" all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'"*Ente Territorialmente Competente*";

**RILEVATO** che per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale, la richiamata Delibera ARERA n. 363/2021 dispone che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) debba provvedere:

- all'acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le Amministrazioni comunali, limitatamente ai dati di loro diretta competenza;
- alla Validazione dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario;
- all'aggregazione in unico PEF delle componenti del PEF dei singoli gestori;
- all'assunzione delle altre decisioni di sua competenza, tra cui la definizione dei limiti alla crescita di valore del PEF;
- alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI;
- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell'Autorità nazionale, modifiche che, peraltro, rileverebbero solo ai fini della TARI degli anni successivi;

**TENUTO CONTO** che nel territorio in cui opera il Comune di Subbiano, è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, istituito ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e dalla legge regionale Toscana n. 69/2011, il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**PRESO ATTO** che:

- l'Autorità di ambito ATO Toscana Sud ha avviato, a decorrere dal mese di aprile 2022, il procedimento per la formazione del PEF 2022;
- tale procedimento è culminato nell'approvazione assembleare degli elementi essenziali per l'adozione del PEF 2022;
- l'Assemblea ha infatti approvato in data 17/05/2022 le deliberazioni O.D.G. n.5 e O.D.G. n.6 concernenti la determinazione dei Pef Tari dei Comuni appartenenti all'ambito Toscana Sud; L'Ato Toscana Sud, in data 18/05/2022, ha conseguentemente reso disponibili, all'interno dell'area riservata del proprio sito istituzionale, i prospetti di calcolo del Pef Tari 2022;

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione approvata in data odierna nel corso della presente seduta, avente ad oggetto la presa d'atto del PEF 2022 redatto da Ato per il Comune di Subbiano, ammontante per l'anno 2022, ad € 1.287.259,00 (Allegato n.5 alla deliberazione medesima);

**EVIDENZIATO** che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione con il metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

**VISTI** i seguenti documenti elaborati dall'Ufficio Tributi:

- Proposta tariffaria per l'anno 2022 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2022;
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2022;

**DATO ATTO** che la tariffa concretamente proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI);

**VISTO** il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

**RICHIAMATO** l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della*

*pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

**RITENUTO** in conclusione, di approvare le tariffe TARI 2022 nelle misure di cui all'**Allegato 1**, riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare e rispetto al principio dell'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche, ed in relazione ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., espressi dal Responsabile del Servizio finanziario;

**EVIDENZIATO** che sulle proposte deliberative riguardanti aliquote e tariffe non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, sia in virtù del tenore letterale dell'articolo 239 del T.U.E.L., che circoscrive la competenza dei revisori agli atti regolamentari tributari, sia in considerazione del fatto che la valutazione degli effetti della proposta di approvazione di aliquote tributarie viene formulata in sede di redazione del parere sul bilancio di previsione (Parere Ministero Interno-Dipartimento Affari Interni e Territoriali-Direzione Centrale Finanza Locale 25.09.2014, supportata e confermata anche dall'esame degli atti preparatori delle modifiche apportate al citato articolo 239 dal D.L. 174/2012);

**ILLUSTRA** la presente proposta il Sindaco.

**UDITI** gli interventi dei componenti del Consiglio Comunale, riportati nello stralcio del verbale della seduta come da trascrizione della registrazione audio, allegato alla presente delibera, per formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti FAVOREVOLI 8, CONTRARI 3 (Maggini, Esposito e Mencucci), ASTENUTI 1 (Orlandi), espressi in forma palese per alzata di mano,

## **D E L I B E R A**

- 1) di approvare le premesse, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo;
- 2) di determinare, sulla base del PEF validato da Ato Toscana Sud e recepito dal Comune di Subbiano con deliberazione consiliare adottata nel corso della presente seduta, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) 2022, distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'**Allegato 1**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 3) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione, in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti;
- 4) di dichiarare, con separata votazione che ha prodotto il seguente risultato: favorevoli 8, contrari 3 (Maggini, Esposito e Mencucci) , astenuti 1 (Orlandi), il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000.





Allegato 1 - Tariffe Tari 2022

	Anno 2022		coefficienti 2022	
	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile	Ka fisso	kb variabile
Famiglia 1 Componente	0,39	98,62	0,86	1
Famiglia 2 Componenti	0,43	177,52	0,94	1,8
Famiglia 3 Componenti	0,47	226,83	1,02	2,3
Famiglia 4 Componenti	0,5	295,86	1,1	3
Famiglia 5 Componenti	0,53	355,03	1,17	3,6
Famiglia 6 o più Componenti	0,56	404,34	1,23	4,1
	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile	Kc fisso	kd variabile
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,64	1,81	0,52	4,82
02 - Cinematografi e teatri	0,74	0,58	0,43	3,93
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,59	1,8	0,48	4,8
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,96	2,67	0,78	7,12
05 - Stabilimenti balneari	0,69	1,93	0,56	5,15
06 - Esposizioni, autosaloni	0,56	1,92	0,45	5,12
07 - Alberghi con ristorante	1,65	5,51	1,34	14,67
08 - Alberghi senza ristorante	1,26	4,12	1,02	10,98
09 - Case di cura e riposo	1,46	5,09	1,18	13,55
10 - Ospedali	1,56	4,36	1,26	11,61
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	1,51	4,22	1,22	11,23
12 - Banche ed istituti di credito	0,85	2,96	0,69	7,89
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni	1,32	3,7	1,07	9,86
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,48	4,96	1,2	13,21
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli.	0,98	2,73	0,79	7,28
16 - Banchi di mercato beni durevoli	1,65	4,61	1,34	12,27
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,3	3,63	1,05	9,66
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,07	2,98	0,87	7,95
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,32	4,35	1,07	11,58
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,75	2,09	0,61	5,57
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	3,04	0,66	8,1
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,09	11,26	6,55	30
23 - Mense, birrerie, amburgherie	4,32	12,09	3,5	32,2
24 - Bar, caffè, pasticceria	5,87	9,38	4,75	25
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	2,37	8,09	1,92	21,55
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	2,37	6,61	1,92	17,6
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,72	14,64	2,2	39
28 - Ipermercati di generi misti	2,14	5,95	1,73	15,86
29 - Banchi di mercato genere alimentari	6,21	17,36	5,03	46,25
30 - Discoteche, night club	1,59	4,44	1,29	11,82